

L'ASSICURAZIONE AGRICOLA CONTRO GLI INFORTUNI

L'assicurazione agricola contro gli infortuni è concepita come assicurazione contro gli infortuni sul lavoro; sono quindi coperti non solo il gerente d'azienda stesso, ma anche determinati congiunti, tuttavia soltanto se collaborano in azienda almeno saltuariamente.

La copertura assicurativa contro gli infortuni si estende al **caso d'assicurazione** dell'infortunio sul lavoro e della **malattia professionale**.



Infortunio sul lavoro

In merito si tratta di infortuni che si verificano in **connessione di luogo, tempo e causalità** con l'attività alla base dell'assicurazione.

Ciò significa che l'evento dannoso deve verificarsi durante l'attività aziendale e non deve essere attribuito ad una causa interna (per es. predisposizione ad un'infermità). Poiché non è facile determinare la linea di confine tra l'ambito aziendale e l'attività privata, il legislatore effettua questa differenziazione in base a singoli eventi di casistica.

Gli incidenti durante il tempo libero non rientrano nella copertura dell'assicurazione contro gli infortuni, bensì in tal caso vengono concesse prestazioni in base all'assicurazione contro le malattie. Una doppia indennità è comunque esclusa.

Inoltre sono compresi nella copertura assicurativa anche gli incidenti che non si verificano immediatamente durante l'attività aziendale, ma che sono connessi all'azienda agricola (forestale):

- attività casalinghe, se giovano all'azienda agricola (forestale)
- attività in connessione con la costruzione, il restauro o la riparazione di fabbricati agricoli utili
- attività in connessione con „l'agriturismo“
- attività in connessione con la fornitura di prestazioni di vitalizio

- infortuni di trasferta (per es. incidente stradale sul tragitto verso il mercato di bestiame)
- attività svolte durante l'aiuto ai vicini
- attività svolte nell'ambito di un'occupazione agricola accessoria
- attività svolte per comunità agrarie
- attività svolte come membro di società cooperative a scopo di lucro e di cooperative di produzione e di consumo
- attività svolte nell'ambito dell'artigianato artistico rurale
- attività svolte nell'ambito della garanzia di qualità della produzione agricola.

Malattia professionale

L'assicurazione agricola contro gli infortuni prevede prestazioni per determinate malattie fissate dalla legge che sono in connessione con l'attività assicurata o che vengono causate da una tale attività.

Le più frequenti **malattie professionali** nell'ambito agricolo sono la polmonite del fattore, l'asma bronchiale, le malattie della pelle nonché la meningite trasmessa dal morso delle zecche.



Prevenzione di incidenti

L'incombenza più urgente dell'assicurazione agricola contro gli infortuni è la prevenzione degli incidenti. L'obbligo di legge di provvedere alla prevenzione di incidenti sul lavoro e di malattie professionali viene adempiuta nell'ambito della SVB da collaboratrici e collaboratori esperti nella consulenza relativa alla sicurezza. Se in un'azienda agricola (forestale) vengono accertate insufficienze in merito alla sicurezza, ha luogo una consulenza, da parte di un'esperta o da un esperto dell'ufficio di consulenza in materia di sicurezza della SVB, sulle possibilità di eliminare questi difetti. Inoltre in questo campo si instaura un'intensa collaborazione con altre istituzioni pubbliche e con i produttori di macchine agricole.

48

Prestazioni dell'assicurazione agricola contro gli infortuni

Se dunque si verifica uno dei due casi d'assicurazione, a seconda della gravità delle conseguenze della lesione o dell'infermità è prevista dall'assicurazione agricola contro gli infortuni la seguente serie di prestazioni.

Trattamento terapeutico in seguito ad infortunio/ riabilitazione medica

Il trattamento terapeutico in seguito ad infortunio (**riabilitazione medica**) deve avvenire con tutti i mezzi adeguati e viene concesso **per la durata e con la frequenza necessarie** per un miglioramento delle conseguenze dell'infortunio sul lavoro o della malattia professionale. Non esiste una limitazione alla misura della necessità come nell'assicurazione contro le malattie. Questo è di particolare importanza specialmente nella riabilitazione.

In relazione al trattamento terapeutico dopo un infortunio sono previste le seguenti prestazioni:

- assistenza medica
- farmaci
- rimedi terapeutici
- sussidi sanitari
- cura in ospedali o centri di riabilitazione.

Nell'ambito dell'assicurazione contro gli infortuni non sono previste partecipazioni alle spese da parte dell'assicurato.

Assegnazione di forze di lavoro sostitutive

L'assicurazione agricola contro gli infortuni concede sovvenzioni per aiuti in azienda fino alla fine del sesto mese dall'inizio dell'impiego come indennità parziale per forze di lavoro sostitutive. A partire dal settimo mese la concessione di sovvenzioni è possibile soltanto in presenza di determinate condizioni.

Riabilitazione professionale e sociale

Con la **riabilitazione professionale** un invalido, che non ha potuto ristabilirsi fisicamente, deve essere messo in condizione di svolgere il suo mestiere di agricoltore oppure, se ciò non è possibile, una nuova professione (per es. riqualificazione professionale). Provvedimenti per una riabilitazione lavorativa presuppongono una riabilitazione medica. Possibili prestazioni in quest'ambito possono essere sovvenzioni, prestiti e in caso estremo anche riqualificazione professionale.

I provvedimenti della **riabilitazione sociale** comprendono inoltre prestazioni favorevoli allo scopo di reintegrare l'invalido nella società (sovvenzioni per conseguire la patente, sovvenzioni per l'adattamento dell'azienda e/o degli strumenti di lavoro).

Indennità d'invalidità

A particolari condizioni invalidi con lunghe e gravi conseguenze dopo un infortunio possono richiedere, nel primo anno dopo l'infortunio, un'indennità d'invalidità come aiuto finanziario fino alla concessione della rendita aziendale.

Rendita aziendale

Le rendite aziendali costituiscono una compensazione della perdita di reddito a lungo termine verificatasi in seguito ad infortunio. La rendita aziendale spetta solo **un anno dopo il giorno** che segue il sinistro o il verificarsi del caso di assicurazione della malattia professionale, in un momento quindi in cui la continua compensazione della perdita di reddito - tenendo presente l'anno d'esercizio agricolo - diventa effettivamente necessaria. Nel corso del primo anno le conseguenze di un incidente possono essere risolte attraverso il sostegno aziendale o misure professionali di riabilitazione, nonché attraverso il fondo invalidità.

Condizione per la concessione di una rendita aziendale è la **diminuzione della capacità di lavoro** proficuo di almeno il 20 per cento per oltre un anno dopo il verificarsi del **caso d'assicurazione**. La **base di commisurazione** per la maggior parte delle prestazioni in denaro, come pure la rendita aziendale, è un importo fisso, stabilito per legge, indipendente dall'ammontare del valore unitario. L'ammontare della rendita aziendale è una percentuale corrispondente alla diminuzione della capacità di guadagno sulla base di una base di commisurazione fissa.

Per principio hanno diritto ad una rendita aziendale solo le persone attive, non i pensionati. Anche i pensionati, se collaborano in azienda, possono subire un infortunio sul lavoro. A questo titolo hanno diritto a tutte le prestazioni dell'assicurazione agricola contro gli infortuni. Prestazioni in forma di rendita sono escluse per la ragione che non sussiste alcuna diminuzione di reddito.

Se l'infortunio sul lavoro o la malattia professionale causa la morte dell'assicurato, per i superstiti (coniuge o partner registrato e figli) sono previste le seguenti prestazioni.

Rendita vedovile o rendita per partner registrati/-e superstiti

Se la morte dell'assicurato è stata provocata da un infortunio sul lavoro o da una malattia professionale, alla vedova (al vedovo) o al/alla partner registrato/-a superstite spetta fino alla sua morte o alle sue nuove nozze o a una nuova convivenza con un/una partner registrato/-a una rendita vedovile o rendita per partner registrati superstiti del 20 per cento all'anno di questa fissa **base di commisurazione**.

52

Rendita d'orfano

Ai figli, figli adottivi e figliastri di un assicurato, la cui morte sia stata causata da un infortunio sul lavoro o da una malattia professionale, spetta una rendita d'orfano fino al compimento del 18. anno d'età. Dopo il compimento del 18° anno d'età la stessa viene prolungata a determinate condizioni.

La rendita d'orfano per ciascun figlio orfano di un genitore è del 20 per cento all'anno, per ogni figlio orfano di entrambi i genitori del 30 per cento all'anno della fissa **base di commisurazione**.